REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE DEL PARCO DEL CONERO PER IL COMPARTO AGRICOLO, "Terre Parco del Conero"

PREMESSA

Il Marchio di qualità ambientale dell'Ente Parco del Conero (d'ora in avanti, per brevità, "Marchio Terre Parco del Conero" o anche solo semplicemente "Marchio") è un marchio collettivo, di cui è titolare l'Ente Parco medesimo, registrato nei modi e nelle forme di legge, finalizzato a promuovere le produzioni e i servizi presenti nel territorio dei Comuni del Parco.
La concessione all'utilizzo del citato marchio di qualità ambientale è finalizzata a valorizzare la cultura della sostenibilità ambientale e promuovere il valore della biodiversità, incentivando le aziende agricole ad adottare, in modo progressivo e sempre più responsabile, comportamenti etici rispettosi della natura e dei suoi ecosistemi, del paesaggio, del suolo e delle tradizioni locali, quali componenti fondamentali dell'identità del territorio.

1. FINALITÁ DEL MARCHIO

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione del Marchio, gli obblighi dei concessionari, i controlli e le relative sanzioni.
Tale iniziativa rientra nella strategia del rafforzamento dei processi di sviluppo sociale, culturale ed economico, stimolando nelle imprese del territorio l'ambizione a svolgere un ruolo quanto più possibile attivo nella salvaguardia e nell'innalzamento della qualità ambientale, consolidando il ruolo di "custodi" delle risorse territoriali da parte degli imprenditori agricoli.
Detto marchio, nel particolare, sarà funzionale al perseguimento delle seguenti particolari esigenze:

a) Sostenere l'agricoltura del territorio qualificandola e differenziandola rispetto ad altri contesti territoriali, anche limitrofi, conferendo un valore aggiunto alle

relative produzioni agricole, sempre mediante l'adozione di pratiche e di tecniche produttive rispettose dell'ambiente;

b) Assicurare la provenienza dei prodotti e l'impegno dei produttori all'utilizzo di pratiche sostenibili;
c) Soddisfare la crescente domanda dei consumatori, sempre più interessati a prodotti agricoli ed enogastronomici coerenti con i principi di tutela ambientale e di sostengo delle comunità locali;
d) Aumentare il senso di appartenenza della comunità locale, con conseguenti ricadute positive anche per le correlate imprese produttrici;
e) Promuovere una rete di cooperazione tra le aziende, il Parco ed altri soggetti attivi dell'area protetta al fine di valorizzare le produzioni e i servizi ambientali offerti a beneficio dell'area stessa;
f) Incrementare l'attrattività delle proposte turistiche del territorio mediante esperienze di acquisto e consumo di prodotti locali e di food souvenirs, favorendo altresì la diversificazione dell'offerta turistica stessa, in un'ottica di destagionalizzazione e distribuzione più sostenibile dei flussi;
g) Accrescere la conoscenza e l'identità del Parco e delle aziende locali;
h) Contribuire a sensibilizzare e ad educare i cittadini, con particolare attenzione per i più giovani, rendendoli maggiormente responsabili rispetto alla salvaguardia della natura e dell'ambiente.

2. TITOLARITÀ E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Il presente regolamento disciplina la licenza d'uso dell'emblema e della denominazione del Marchio, come da rappresentazione grafica sotto riportata**,** in base alle specifiche successivamente evidenziate, che adottano il criterio identificativo del territorio del Parco del Conero.

Rappresentazione grafica dell'emblema e della denominazione del Marchio "Terre Parco del Conero":

3. REQUISITI PER LA CONCESSIONE E DI ACCESSO AL MARCHIO

Per poter ottenere il Marchio le imprese coinvolte devono rispondere a standard di tipicità locale, aspetti di gestione interna, e soddisfare comportamenti sostenibili in termini ambientali e di tutela delle risorse del territorio.

La richiesta per l'utilizzo del Marchio può essere formulata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto secondo i limiti e le previsioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, la cui superficie aziendale ricada per almeno il 50% all'interno dei confini del Parco del Conero e la restante parte all'interno dei territori dei Comuni costituenti l'area del Parco del Conero.

La sede aziendale o operativa, quest'ultima intesa come Unità Tecnico-Economica (UTE), ovvero l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade, e avente una propria autonomia produttiva, deve ricadere all'interno del territorio del Parco del Conero, mentre la sede legale dell'impresa (ove diversa dalla sede operativa) deve ricadere all'interno del territorio della Regione Marche.

L'ottenimento del Marchio presuppone, ad ogni modo, il rispetto delle normative comunali, regionali, nazionali e comunitarie che regolano l'attività svolta dall'impresa che intende richiedere la concessione del Marchio. L'impresa richiedente deve inoltre possedere tutte le autorizzazioni amministrative e concessioni richieste dalla legge per poter esercitare l'attività in modo legittimo.

L'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere:

- iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea);

- titolare di Partita Iva con codice attività "agricola";

- iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola.

La richiesta per l'utilizzo del Marchio inoltre, può essere formulata unicamente da realtà imprenditoriali che dichiarano di non trovarsi in situazioni di crisi, insolvenza o sovra indebitamento ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di liquidazione volontaria e/o di cessazione di attività e/o di qualsiasi altra situazione equivalente.

4. **CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE**

La superficie aziendale può essere condotta in proprietà o tramite regolari titoli di conduzione, godimento o altro diritto reale, come qui di seguito elencati, e dovranno avere una durata minima corrispondente a quella di cessione del Marchio. Nello specifico, la disponibilità deve risultare, da:

a) titolo attestante il diritto di proprietà;
b) titolo attestante diritto reale di godimento;
c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
e) comodato, del tipo stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva alla durata di cessione del Marchio.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, registrato e con scadenza successiva alla durata di concessione d'uso del Marchio.

5. LAVORAZIONE DEI PRODOTTI CONTO TERZI

Per i seguenti settori produttivi e nelle specifiche indicate, può essere ammessa anche la lavorazione del prodotto conto terzi, all'esterno dell'area parco:

- olivicolo, è ammessa la lavorazione di prodotti a base di oliva o olio di oliva, di provenienza aziendale, esclusa la produzione di olio estratto dalle olive, in tutte le sue categorie e identificazioni commerciali;
- Suinicolo, sono ammesse le sole fasi di macellazione ovvero abbattimento dell'animale con prima lavorazione della carcassa, stagionatura e stoccaggio del prodotto alimentare a base di carne finito, atto alla vendita;
- Bovini da carne, sono ammesse le sole fasi di macellazione ovvero abbattimento dell'animale con prima lavorazione della carcassa, stagionatura e stoccaggio del prodotto alimentare a base di carne finito, atto alla vendita
- Ovini da carne, sono ammesse le sole fasi di macellazione ovvero abbattimento dell'animale con prima lavorazione della carcassa, stagionatura e stoccaggio del prodotto alimentare a base di carne finito, atto alla vendita
- Avi-cunicolo, sono ammesse le sole fasi di macellazione ovvero abbattimento dell'animale con prima lavorazione della carcassa, stagionatura e stoccaggio del prodotto alimentare a base di carne finito, atto alla vendita
- Cerealicolo e leguminose, è ammessa la molitura per la produzione e stoccaggio delle farine. E' altresì ammessa la lavorazione di prodotti alimentari a base di farina di cereali o leguminose, di provenienza aziendale.
- Grappe e distillati, è ammessa la produzione di grappa e distillati alcolici agricoli, provenienti da materie prime aziendali
- Altri settori produttivi agricoli o prodotti di natura agricola, qui non citati, verranno esaminati dietro apposita richiesta dell'azienda.

Per i settori produttivi: floro-vivaistico, lattiero-caseario, apistico ortofrutta, portaseme, brassicolo, vitivinicolo, bevande aromatizzate a base di vino, olivicolo(nelle operazioni e prodotti diversi da quelli sopra indicati), leguminose(nelle operazioni e prodotti diversi da quelli sopra indicati) , seminativi, e foraggere, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli, deve avvenire in sede aziendale come sopra identificata o per tramite di imprese terziste, aventi sede legale e operativa, ricadenti all'interno dei confini del Parco. Altri settori produttivi agricoli o prodotti di natura agricola, qui non citati, verranno esaminati dal Parco, dietro apposita richiesta dell'azienda.

6. SPECIFICHE DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

Il marchio è concesso ai prodotti vino e olio, solo nel caso in cui la zona di produzione della Indicazione geografica ricada interamente all'interno del territorio dell'area protetta, comprendendo la produzione della eventuale materia prima che delle eventuali trasformazioni, obbligatoriamente da effettuarsi all'interno della stessa zona di produzione, riportata nel disciplinare di ogni singola indicazione geografica. In particolare i prodotti coinvolti di cui sopra sono i seguenti:

vino con menzione, Rosso Conero e Conero, classificato in una delle declinazioni, rispettivamente doc o docg;
vino rosso certificato Igt Marche Rosso (inteso in tutte le tipologie varietali a bacca rossa consentite dal disciplinare di produzione);
vino rosato certificato Igt Marche Rosso (inteso in tutte le tipologie varietali a bacca rossa consentite dal disciplinare di produzione);
vino bianco certificato Igt Marche Bianco. (inteso in tutte le tipologie varietali a bacca rossa consentite dal disciplinare di produzione);
Altre tipologie e categorie di vini qui non citati, verranno esaminati dal Parco dietro apposita richiesta dell'azienda.
Olio di oliva extra vergine, oliva extra vergine DOP e IGP Marche.
Altre tipologie di prodotti agricoli oggetto ad indicazione geografica, qui non citati, verranno esaminati dal parco, dietro apposita richiesta dell'azienda e secondo quanto contenuto al presente articolo.

7. PERCORSO DI VALORIZZAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO

Per favorire percorsi virtuosi orientati allo sviluppo sostenibile, alle aziende che richiedono l'uso del Marchio e/o il rinnovo della concessione dello stesso, viene richiesto di raggiungere alcuni degli obiettivi dell'allegato disciplinare, al fine di ottenere un punteggio di due punti superiore, rispetto al punteggio di partenza, o dall'ultimo rinnovo concesso, nell'arco temporale del triennio di concessione del Marchio. Il "Percorso di valorizzazione" che viene così delineato, intende rendere le

imprese richiedenti la concessione del Marchio, attori proattivi nel miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e dall'allegato disciplinare, chiunque intenda utilizzare il marchio e la denominazione "Terre Parco del Conero" dovrà inoltrare richiesta all'Ente Parco secondo le modalità previste nel presente regolamento. La richiesta sottoscritta unitamente allo strumento di autovalutazione i cui modelli sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Parco, dovranno essere inoltrati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente Parco, indicata nel sito dello stesso.

Il Regolamento Marchio di Qualità Ambientale, a cui è allegato il relativo disciplinare, è il documento di riferimento per i soggetti che vogliono richiedere il Marchio.

I richiedenti devono provvedere alla compilazione del modello di autovalutazione in tutte le sue parti. Per la compilazione del modello suddetto, le imprese devono far riferimento alle indicazioni e ai requisiti contenuti nel relativo Disciplinare, così come indicato nelle tabelle seguenti.

L'impresa richiedente è inoltre tenuta ad inviare, oltre alla lettera di trasmissione ed al modello di autovalutazione, la documentazione di riferimento (copia in formato digitale) all'Ufficio del Marchio dell'Ente Parco. La stessa, in originale, deve essere conservata presso la sede delle imprese ed esibita in occasione di verifiche e controlli da parte dell'Ufficio del Marchio dell'Ente Parco o suoi incaricati.

A seguito della ricezione della documentazione sopra detta, l'ufficio del marchio procede all'esame e valutazione della stessa; a seguito di tale valutazione può, inoltre, richiedere documentazione integrativa e, a tal fine, provvede a formulare entro 10 giorni l'elenco della documentazione integrativa richiesta.

L'impresa richiedente dovrà inviare la documentazione sopra detta nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

L'Ufficio del Marchio verifica la conformità della documentazione prodotta ai criteri di riferimento; nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente non provveda all'invio delle integrazioni richieste nel termine sopra detto, ovvero nell'ipotesi in cui le integrazioni prodotte non siano idonee a rendere l'istanza positivamente accoglibile, l'ufficio del marchio con apposita comunicazione provvederà a rendere noto al richiedente l'archiviazione della pratica dandone opportuna motivazione, entro e non oltre 30 giorni della ricezione delle documentazione o dal mancato ricevimento delle integrazioni richieste secondo i tempi previsti.

Nel caso di rinnovo dell'uso della concessione, l'azienda deve presentare istanza di rinnovo in carta semplice al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, allegando l'autocertificazione utile a comprovare il buon esito del "Percorso di Valorizzazione" aziendale, di cui al precedente articolo 7.

9. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'uso del logo viene concesso ad ogni impresa per un periodo di tre anni.
Trascorsi i tre anni deve essere presentata all'Ufficio del Marchio una domanda di rinnovo valida per un periodo di ulteriori tre anni. Trascorsi i sei anni (tre di prima concessione, oltre ai successivi tre di rinnovo) è necessario presentare nuova richiesta di concessione attraverso una nuova compilazione del modello di autovalutazione.
La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasferibili, né trasmissibili senza l'espresso consenso del concedente.

10. ONEROSITÁ

Il Parco concede l'utilizzo del logo del Marchio a titolo oneroso, per un costo totale pari a € 180,00, per tutta la durata del triennio di concessione, alle imprese che hanno un fatturato, minore-uguale a € 200.000,00 annui, autocertificato in base alla relativa denuncia fiscale, ovvero dell'anno precedente a quello di richiesta di utilizzo del marchio. Qualora l'impresa sia di primo insediamento, si considera soddisfatto il suddetto requisito di onerosità e si procederà alla determinazione del reale costo, alla prima richiesta di rinnovo utile.
Per le imprese diverse da quelle sopra, che realizzano prodotti con l'uso in concessione del Marchio, l'Ente Parco si riserva di stipulare convenzioni ed accordi commerciali onerosi specifici.
L'Ente Parco si riserva il diritto di rivedere i prezzi indicati annualmente mediante l'adozione di una determinazione dirigenziale apposita.

11. MODALITÀ UTILIZZO MARCHIO

L'utilizzo del Marchio deve essere conforme alle condizioni contrattuali e alle prescrizioni del presente regolamento.
Il Marchio può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il Marchio.
Il marchio deve essere sempre utilizzato, in abbinamento a un QR CODE, link internet o altro collegamento ipertestuale, che possa consentire al consumatore, l'immediata informazione precisa, chiara e facilmente comprensibile, a garanzia delle pratiche leali d'informazione, ai sensi dell' Art. 7 Reg. UE n.1169/2011, in merito all'UTILIZZO MARCHI DI QUALITA' AMBIENTALE DEL PARCO DEL CONERO PER IL COMPARTO AGRICOLO, come da disciplinare fornito dal Parco del Conero.
Il concessionario può utilizzare il marchio solo per promuovere i prodotti e l'attività svolta e per la quale la concessione è stata ottenuta. Il concessionario non può utilizzare il marchio per la promozione di prodotti e attività diverse da quella per la quale ha ottenuto la concessione o per promuovere prodotti o attività per conto di terzi.

L’uso del marchio deve essere sempre correlato a quello dell’Impresa, non superandone mai l’evidenza e la dimensione.
Non possono essere utilizzati dall’impresa utilizzatrice altri marchi denominativi e/o figurativi che possano ingenerare confusione con il Marchio.

12. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

a. Il concessionario ha l'obbligo di mantenersi aggiornato sulle iniziative svolte all'interno del Parco regionale del Conero, impegnandosi ad una partecipazione attiva.
b. Il concessionario deve fornire al Parco le informazioni sulla propria attività necessarie per effettuare un'analisi ambientale e produttiva della stessa, qualora queste vengano richieste.
c. Il concessionario deve mettere a disposizione del Parco le informazioni, i testi e le immagini necessari per la realizzazione delle pagine web dedicate all'attività dell'azienda.
d. Inoltre, il concessionario assume l'obbligo di:

a) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso;

b) utilizzare il simbolo nella sua interezza e senza modifiche, comprese le sottodenominazioni, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;

c) utilizzare il simbolo esclusivamente sui prodotti assoggettati, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili alla propria produzione aziendale;

d) non compiere alcun atto e/o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del simbolo e, più in generale, del concedente;

e) non utilizzare il simbolo se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione.

13. PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’INIZIATIVA A CURA DELL’ENTE PARCO

Il Parco utilizza strumenti di comunicazione per informare i concessionari riguardo le attività, i progetti, le iniziative e i servizi offerti.
Il Parco evidenzia le aziende che hanno ottenuto la concessione all’utilizzo del Marchio attraverso i propri strumenti di comunicazione.
Il Parco intraprenderà iniziative di comunicazione coordinata per promuovere il progetto, le aziende e i prodotti verso i pubblici esterni.

14. SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONATORI

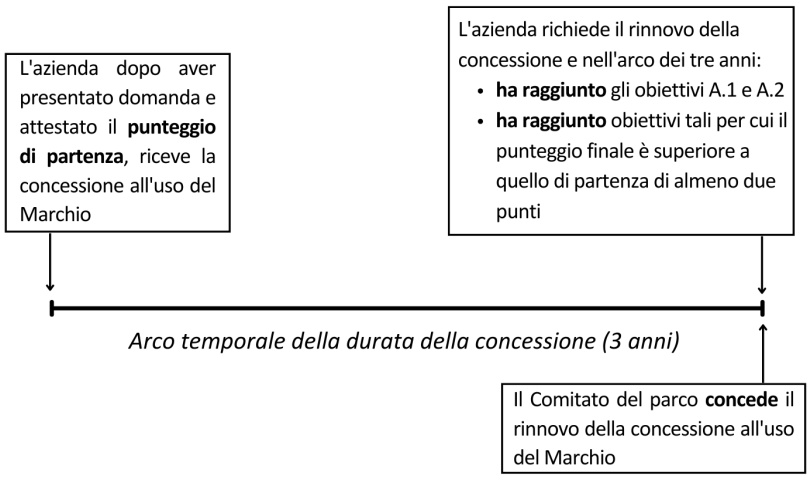
L’Ente parco, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, si riserva di effettuare, direttamente o per tramite di soggetti da essa delegati, le necessarie forme di controllo sul rispetto del presente regolamento.

Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati in relazione a:
- mancato rispetto delle indicazioni fissate in merito all'utilizzazione del Marchio;
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nel disciplinare di produzione;
La revoca dell'autorizzazione concessa è prevista:
- se al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistono ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- se l'azienda concessionaria non ha rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si è resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni;
- in caso attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto dell'Ente o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.
L'Ente parco si riserva inoltre di agire nelle sedi opportune secondo quanto previsto dal codice civile, dal codice penale e dal codice del diritto industriale nei confronti di coloro che utilizzeranno il marchio dopo la revoca dell'autorizzazione o senza averne preventivamente richiesto l'uso secondo quanto previsto dal presente regolamento.

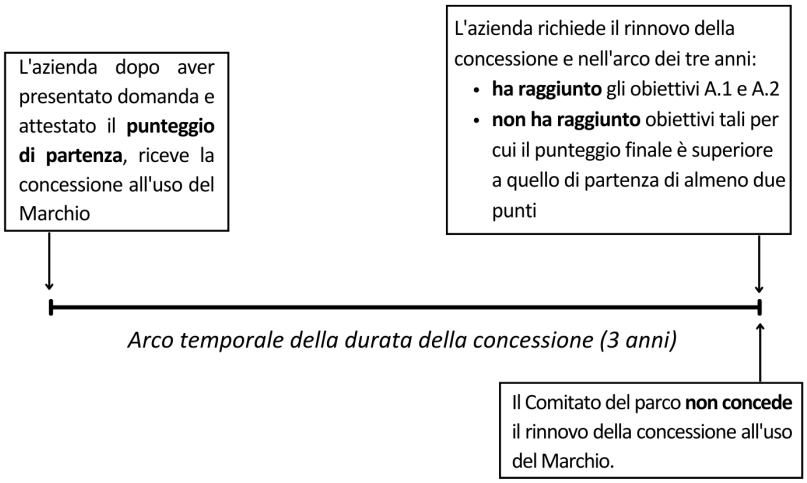
Allegato 1 - Disciplinare per i prodotti agroalimentari

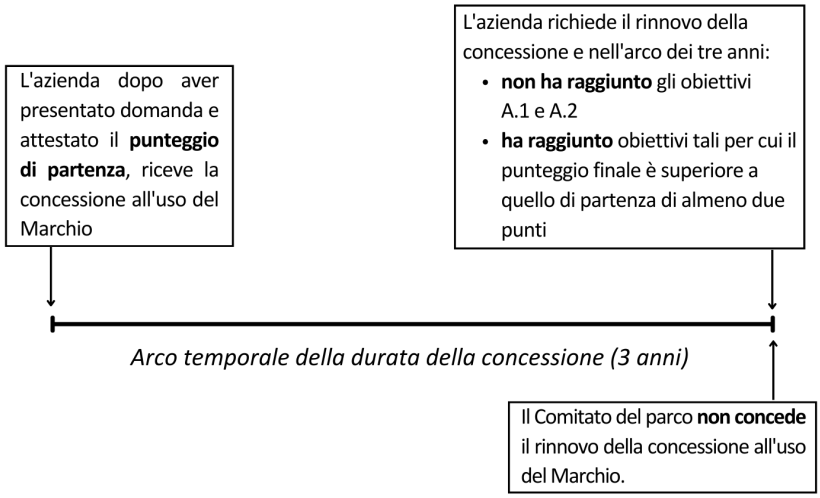
Il presente documento contiene la descrizione dettagliata dei requisiti richiesti per ottenere il Marchio.
Il punteggio di partenza per l'ottenimento della licenza viene determinato dalla somma dei punteggi assegnati agli obiettivi sottoindicati, già posti in essere dall'azienda, al momento della richiesta di concessione all'uso del Marchio.
Nel caso in cui l'azienda non abbia raggiunto nessuno degli obiettivi elencati nell'allegato 1, il suo punteggio di partenza è pari a 0 (zero).
Il punteggio di partenza viene attestato tramite un'autodichiarazione da parte dell'azienda all'interno del documento "Domanda di concessione Marchio", e sarà oggetto di controllo da parte del Parco, nelle modalità indicate nel Regolamento.
Se al termine della durata della concessione dell'uso del Marchio, l'impresa che richiede il rinnovo della concessione, non ha raggiunto un punteggio di due punti superiore rispetto a quello di partenza o del precedente rinnovo, alla stessa verrà revocata la concessione per l'utilizzo del Marchio, con l'obbligo di non utilizzarlo, fino regolarizzazione secondo quanto previsto dal regolamento.
Condizione necessaria per il rinnovo è il raggiungimento degli obiettivi A.1 e A.2 come di seguito indicati all'interno del periodo di concessione dell'uso del Marchio.
Gli obiettivi A.1 e A.2 sono da considerarsi a parte, oltre i due punti aggiuntivi richiesti per ottenere il rinnovo all'uso del Marchio.
Nel caso in cui l'azienda si trovi impossibilitata nell'aumentare il suo punteggio complessivo di due punti nell'arco del periodo di concessione all'uso del Marchio, per cause di forza maggiore puntualmente dimostrate o perché avente già posto in essere tutti gli obiettivi elencati nell'allegato 1, deve provvedere ad informare il Parco, almeno 30 giorni prima, della richiesta di rinnovo della concessione, tramite posta certificata, pena la predita dell'utilizzo del marchio, per l'esame del caso a cui l'ente darà risposta entro 30 gg dalla ricezione della richiesta.
Al fine di semplificare la comprensione del "Percorso di Valorizzazione", si propongono di seguito due casistiche a titolo esemplificativo:

Caso A:
Rinnovo della concessione all'uso del Marchio.



Caso B:
Non viene rinnovata la concessione all'uso del Marchio.





Nel caso in cui all'azienda non venga rinnovata la concessione all'uso del Marchio, la stessa può richiedere nuovamente la concessione una volta colmate le mancanze che hanno determinato i motivi del non rinnovo da parte del Comitato del parco.

Obiettivi per il "Percorso Di Valorizzazione" suddivisi per aree tematiche.

Ad ogni “SI” corrisponde un punto, ad ogni “NO” zero punti. Il punteggio viene quindi calcolato come somma di “SI” equivalenti ad un punto ciascuno.

Esempio: L’azienda ha posto in essere 7 obiettivi della tabella sottostante, registra quindi 7 “SI”, equivalenti ad un punteggio pari a 7.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE			
A.1	Partecipazione, o sostegno attivo, ad almeno un evento annuale organizzato dall’Ente Parco Del Conero	SI	NO
A.2	Presenza nell’eventuale sito aziendale di un collegamento diretto al sito del Parco del Conero o messa a disposizione di materiale promozionale del Parco	SI	NO
A.3	Stampa di materiale promozionale con tecniche sostenibili adeguatamente certificate	SI	NO
A.4	Partecipazione ad incontri di informazione su tematiche ambientali, quali il risparmio energetico, risparmio idrico, gestione rifiuti, etc	SI	NO
A.5	Partecipazione ad incontri informativi o formativi, relativi al Parco del Conero, promossi o patrocinati dall’Ente stesso.	SI	NO
GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI utili all’esercizio dell’attività			
Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture			
B.1	Utilizzo di materiali da costruzione riferiti alla bioedilizia, come da prezziario regionale	SI	NO
B.2	Utilizzo, nei nuovi interventi edilizi e in quelli di recupero e ristrutturazione, di materiali certificati atti a migliorare la sostenibilità, durabilità e manutenibilità dell’organismo edilizio	SI	NO
Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture			
C.1	Coerenza dei nuovi manufatti con le tipologie della tradizione architettonica locale.	SI	NO
C.2	Utilizzo di specie autoctone per il verde esterno e di facciata	SI	NO
C.3	Miglioramento dell’impatto visivo delle strutture mediante opportune tecniche di mitigazione e/o mimesi architettonica	SI	NO
Contenimento dell’inquinamento			
D.1	Illuminazione esterna a basso inquinamento luminoso	SI	NO
D.2	Utilizzo di almeno il 50% dei mezzi agricoli con classificazione Euro 2	SI	NO
D.3	Utilizzo di dispositivi per contenere il rumore prodotto da macchinari/generatori.	SI	NO
Risparmio energetico			
E.1	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici dell’attività aziendale	SI	NO
E.2	Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento	SI	NO
E.3	Utilizzo di energie rinnovabili	SI	NO
E.4	Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua o per l’integrazione dell’impianto di riscaldamento a tetto	SI	NO

E.5	Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	SI	NO
E.6	Utilizzo di almeno il 70% dei macchinari ad alimentazione elettrica con efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE.	SI	NO
E.7	Utilizzo di almeno il 60% delle lampadine installate con efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE.	SI	NO
E.8	Utilizzo di impianti di autoproduzione elettrica	SI	NO
E.9	Uso di batterie ricaricabili o accumulatori	SI	NO
E.10	Presenza e utilizzo mezzi di trasporto aziendali ad energia rinnovabile	SI	NO
Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico			
F.1	Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche	SI	NO
F.2	Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti;	SI	NO
F.3	Utilizzo di sistemi di irrigazione ad elevata efficienza	SI	NO
Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o nonbiodegradabili			
G.1	uso di detergenti e disinfettanti per i soli locali che ne necessitano per motivi sanitari	SI	NO
G.2	Utilizzo esclusivo di fitofarmaci preparati con sostanze di origine naturale	SI	NO
G.3	Utilizzo di concimi ammessi dai disciplinari regionali di agricoltura biologia e produzione integrata	SI	NO
Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e reflui			
H.1	Adozione di misure atte a garantire il corretto smaltimento dei reflui di lavorazione o il riuso, migliorative rispetto alle misure prescritte dalla normativa vigente (es.: spandimento di effuenti zootecnici, ove consentito)		
SERVIZI TURISTICI, NATURALISTICI E DIDATTICI			
I.1	Organizzazione di laboratori sull'agricoltura biologica o sulle trasformazioni agroalimentari, almeno una volta nel triennio di concessione del marchio	SI	NO
I.2	Organizzazione di laboratori sull'agricoltura integrata o sulle trasformazioni agroalimentari almeno una volta nel triennio di concessione del marchio	SI	NO
I.3	Disponibilità di un'area dedicata all'esposizione di attrezzi agricoli tradizionali	SI	NO
I.4	Presenza di un Maneggio	SI	NO
I.5	Organizzazione di escursioni/passeggiate all'interno del Parco Del Conero tramite le guide autorizzate dall' Ente Parco del Conero	SI	NO
I.6	Organizzazione di attività didattico - ricreative	SI	NO
I.7	Esposizione e fornitura di materiale promozionale e illustrativo del Parco del Conero	SI	NO
AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITÀ LOCALE			
J.1	Impiego di almeno il 30% del personale residente in uno dei Comuni del Parco	SI	NO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
K.1	Adozione di misure di prevenzione per la limitazione dei danni da fauna selvatica (recinzioni, dissuasori, ecc…)	SI	NO
K.2	Adesione a sistemi di certificazione volontaria (biologico, agricoltura integrata, ecc)	SI	NO
K.3	Adozione di misure per minimizzare l'interazione tra specie allevate e fauna selvatica (profilassi sanitaria, corretta custodia dei cani da guardia, pascolo in aree a bassa sensibilità per la fauna selvatica)	SI	NO
K.4	Coltivazione di varietà antiche recuperate e cultivar locali	SI	NO
ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE			
L.1	Utilizzo di almeno il 70% delle materie prime principali di produzione aziendale	SI	NO
L.2	Adesione a sistemi di certificazione e/o valorizzazione dei propriprodotti (DOP, DOC, DOCG, IGP, STG, QM, PRODOTTI TRADIZIONALI Presidio Slow Food, tracciabilità di filiera)	SI	NO
L.3	Produzioni tradizionali di cui agli elenchi ufficiali delle Regioni Marche	SI	NO
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI			
M.1	Conservazione e/o ripristino di elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario (muretti a secco, stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi e relative fasce di vegetazione, risorgive, siepi, esemplari arborei isolati, terrazzamenti)	SI	NO
M.2	Coltivazioni a perdere per fauna selvatica	SI	NO
M.3	Mantenimento, nei pascoli, di aree cespugliate di neo-colonizzazione della vegetazione arbustivo/arborea (nuclei a ginepro-rosa canina-acero, ecc.) e loro gestione con modalità sostenibili per gli habitat di prateria e per l'avifauna.	SI	NO
M.4	Realizzazione di colture intercalari	SI	NO
M.5	Coltivazione di specie vegetali e allevamento di razze domestiche autoctone	SI	NO
M.6	Adozione di metodi di pascolo turnato o modalità alternative che favoriscano la biodiversità.	SI	NO
M.7	Applicazione di un Piano di pascolamento approvato dal Parco	SI	NO
M.8	Adozione di pratiche agricole volte a minimizzare il disturbo o danneggiamento di specie vegetali e animali, nonché habitat seminaturali (modalità di sfalcio, ecc.)	SI	NO
M.9	Impianto di colture a basso consumo di acqua	SI	NO